

ESTRATTO STATUTO ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI

CAPO II DEI SOCI

Art. 8 – Morosità

1. Il Socio moroso nel pagamento del contributo sociale è sospeso da ogni attività sociale.
2. È consentita la regolarizzazione prima dello svolgimento delle attività associative e comunque, prima della notifica della intervenuta decadenza.

CAPO III Sezione I ORGANI CENTRALI

Art. 23 – Elezioni

1. Il Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) è composto da tanti membri quanti sono gli iscritti in ciascuna Regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano al **31 dicembre dell'anno precedente le elezioni**. A ciascuna Regione e Provincia autonoma presso la quale risulta costituita almeno una Sezione Provinciale e/o Regionale di AMT, spetta un rappresentante fino alla quota di venticinque Soci residenti nella Regione e/o Provincia autonoma o che abbiano optato per l'assegnazione a tale Sezione regionale e/o Provincia autonoma ai sensi dell'art. 34. Nel caso di un numero di iscritti superiore a venticinque Soci residenti o che abbiano optato per l'assegnazione a tale Sezione regionale ai sensi dell'art. 34, spettano, in aggiunta al primo rappresentante, tanti e ulteriori rappresentanti quante sono le ulteriori quote di venticinque soci, più la quota finale pari alla metà più uno di venticinque, arrotondata per difetto all'unità inferiore. Indipendentemente dal numero dei Soci iscritti, nessuna Regione o Provincia autonoma potrà avere più di cinque rappresentanti.

2. L'elezione dei componenti avviene su base Regionale, previa presentazione del candidato sottoscritta da almeno sei iscritti. Detta presentazione deve essere depositata, **almeno quindici giorni prima della consultazione elettorale**, presso la Sezione regionale che ne darà immediata comunicazione alle Sezioni Provinciali, le quali renderanno pubblici i nominativi dei candidati e l'elenco dei Soci a cui spetta il diritto al voto, dieci giorni prima della consultazione elettorale.

3. Nessun socio può presentare più di due candidati.

4. Non hanno diritto al voto i Soci **che non hanno sanato la morosità nel termine previsto dall'articolo 8 comma 2 anche se non dichiarati decaduti**.

5. Le votazioni, con voto personale diretto e segreto, si svolgono nella città di residenza dei Soci e precisamente, nelle assemblee regionali e/o Provinciali a tale scopo indette dai Presidenti delle Sezioni Provinciali presso le sedi delle Corti di Giustizia di primo grado.

Nelle Province dove non sono costituite le Sezioni Provinciali di AMT, le elezioni si svolgeranno nella sede della Sezione Provinciale limitrofa, presso la Corte di Giustizia di primo grado. Laddove non siano state costituite le Sezioni Provinciali AMT le elezioni si terranno presso la Sede della Corte di Giustizia di secondo grado, nel capoluogo di Regione. Laddove non siano state costituite né le Sezioni Provinciali e la Sezione regionale, al socio iscritto ed in regola con il pagamento del contributo associativo, è consentito l'elettorato attivo e passivo presso la Sezione Provinciale o Regionale limitrofa alla propria residenza ove è istituito il seggio elettorale, previa comunicazione al Presidente della Sezione territoriale di destinazione nel termine di cui al Regolamento elettorale.

Le Sezioni Provinciali e regionali non costituite potranno essere **costituite fino novanta giorni prima della data delle elezioni**.

Il Presidente della Sezione regionale, interpellati i Presidenti delle Sezioni Provinciali, redigerà l'elenco dei Soci residenti o che abbiano optato per l'assegnazione a tali Sezioni Regionale o Provinciale ai sensi dell'art. 34, aventi diritto al voto.

L'elenco dei Soci residenti nella Regione e Provincia o che abbiano optato per l'assegnazione ad altra Sezione regionale o Provinciali ai sensi dell'art. 34, aventi diritto al voto, **sarà trasmesso sessanta giorni prima della consultazione elettorale dalla segreteria Regionale e Provinciale alla segreteria generale per il visto**.

Gli elenchi dei candidati saranno esposti **quindici giorni prima della consultazione elettorale** nelle sedi delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado della Regione dove i Soci risiedono o abbiano richiesto di essere assegnati ai sensi dell'art. 34 e dove saranno attivati i seggi elettorali.

6. Ciascun votante può esprimere un numero di preferenze corrispondente al numero dei candidati eleggibili nella Regione.

7. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di rinuncia, dimissioni o perdita della qualifica di membro subentra il primo dei candidati non risultati eletti nella stessa Regione di appartenenza del candidato rinunciante, dimissionario, o nei confronti del quale si sia verificata ipotesi di perdita della qualifica di membro.

8. Il Presidente dell'Assemblea, previa redazione del verbale del risultato elettorale, lo trasmette, trattenendone copia, al Segretario Generale dell'A.M.T.

Sezione II

ORGANI PERIFERICI

Art. 34 – Sezioni Regionali e Sezioni Provinciali

1. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano è costituita una Sezione autonoma dell'Associazione della quale fanno parte i Soci residenti nel territorio Provinciale che hanno sede in Trento e Bolzano.

2. In ogni Regione sono costituite le Sezioni Regionali. Queste hanno sede presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado e vi fanno parte i Soci residenti nel territorio regionale, ancorché esercitanti la funzione giudicante in una Corte di Giustizia Tributaria avente sede in altra Regione o Provincia, salvo che non facciano specifica richiesta di assegnazione alla Regione dove svolgono la funzione giudicante.

3. In ogni Provincia, che conti almeno tre associati, sono costituite le Sezioni Provinciali che hanno sede presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e vi fanno parte i Soci residenti nel territorio Provinciale, salvo che non richiedano di essere assegnati ad altra Sezione regionale o Provinciale per comprovati motivi (trasferimento di residenza, nuova sede dell'Ufficio, altro) previa comunicazione da inviare al Presidente della Sezione territoriale di appartenenza e al Presidente della Sezione territoriale di destinazione. La richiesta dovrà essere contestualmente trasmessa alla segreteria nazionale della AMT che annoterà il trasferimento.

4. I Soci residenti nelle provincie dove non è presente l'ufficio giudiziario o dove non può essere costituita la Sezione territoriale per mancanza del numero minimo dei componenti, potranno iscriversi ad altra Sezione della medesima Regione o di una Regione limitrofa nel caso in cui in quella di residenza non sia costituita neppure la Sezione regionale. Nessun socio può essere iscritto in più di una Sezione.

5. Le Sezioni Regionali sono promosse da un gruppo di Soci residenti nel territorio regionale. È comunque fatta salva la facoltà di iscrizione alla Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di appartenenza, da esercitarsi nel rispetto di apposito regolamento.

6. La costituzione delle Sezioni viene ratificata dalla Giunta Esecutiva Centrale previa verifica del rispetto delle disposizioni regolamentari e della qualità di socio dei componenti.

7. I Soci che trasferiscono la propria iscrizione in altra Regione o Provincia devono darne immediata comunicazione al Presidente della Sezione di provenienza ed al Presidente della Sezione di destinazione, i quali provvederanno a dare comunicazione della variazione al Presidente Regionale. Il socio che ricopre cariche sociali viene sostituito da un altro socio secondo le modalità stabilite dall'art. 46.

Art. 38 Nomina dei componenti elettivi della Giunta Esecutiva Regionale

1. I componenti elettivi della Giunta esecutiva Regionale sono eletti con le modalità previste dall'art. 23 per l'elezione dei membri del CDC su base Regionale e durano in carica cinque anni.

In sede di votazione si potranno esprimere preferenze fino a un numero pari al numero dei componenti da eleggere.

2. Sono eleggibili tutti i Soci residenti nel territorio della Sezione regionale.

Omissis

Art. 43 Nomina dei componenti elettivi della Giunta Esecutiva Provinciale.

1. I componenti elettivi della Giunta esecutiva Provinciale sono eletti in sede di Assemblea Provinciale tra i Soci iscritti alla Sezione Provinciale che propongono la loro candidatura in assemblea e durano in carica cinque anni. In sede di votazione si possono esprimere preferenze fino ad un numero pari al numero dei componenti da eleggere.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI 2023 DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI DELL'A. M. T.

Comitato Direttivo nella seduta del 7 novembre 2023

ART 1 ELEZIONE.

1. **Il Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.)** è composto da tanti membri quanti sono gli iscritti in ciascuna Regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano **al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni (Statuto AMT art.23).**
2. A ciascuna Regione e Provincia autonoma presso la quale risulta costituita almeno una Sezione Provinciale/o Regionale di AMT, spetta **un rappresentante fino alla quota di venticinque soci residenti nella Regione e/o Provincia autonoma o che abbiano optato per l'assegnazione a tale Sezione regionale e/o Provincia autonoma ai sensi dell'art. 34.**
3. Nel caso di un numero **di iscritti superiore a venticinque Soci residenti** (o che abbiano optato per l'assegnazione a tale Sezione regionale o Provincia autonoma), spettano, in aggiunta al primo rappresentante, tanti e ulteriori rappresentanti quante sono le ulteriori quote di venticinque soci, più la quota finale pari alla metà più uno di venticinque, arrotondata per difetto all'unità inferiore. Indipendentemente dal numero dei Soci iscritti, nessuna Regione o Provincia autonoma **potrà avere più di cinque rappresentanti.**
4. **Per l'anno 2023**, la data delle Assemblee regionali e provinciali, per il rinnovo del C.D.C. e delle Giunte regionali e provinciali, è fissata per il giorno **mercoledì 20 dicembre 2023** dalle ore 8,00 in prima convocazione e dalle **ore 10,30 in seconda convocazione**, fino alla chiusura dell'Assemblea. L'Assemblea, in seconda convocazione, a distanza di due ore e trenta minuti dalla prima, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
5. **L'ufficio della Segreteria generale A.M.T., il 14 novembre 2023**, ri-trasmetterà ai Presidenti regionali/provinciali e ai Presidenti delle province autonome, per ulteriore controllo e aggiornamento, l'elenco dei soci che risultano attivi. Unitamente alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle Assemblee (modello di convocazione, bozze di verbali, etc.) e presentazione delle candidature (dichiarazione del candidato del possesso dei requisiti; scheda per la raccolta firma di presentazione delle candidature, etc) e quanto altro necessario per la tenuta delle assemblee elettorali.

ART 2 VERIFICA E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI SOCI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

1. **I presidenti regionali / provinciali/ provincie autonome**, verificheranno l'elenco e le informazioni e , laddove riscontrino variazioni o inesattezze, procederanno ad aggiornarlo. Le variazioni (cancellazioni, nuove iscrizioni, trasferimenti, etc.) dovranno essere segnalate alla Segreteria generale di AMT indirizzo e-mail info@pec.amtmail.it. **entro il 18 novembre 2023**. Decorsa tale data l'elenco si considererà definitivo.
2. Gli elenchi dei giudici soci AMT, iscritti alla sezione regionale/provinciale /provincia autonoma, saranno affissi **entro il 20 novembre 2023** presso tutte le sedi delle Corti di giustizia di primo e secondo grado della regione/provincia autonoma a cura dei Presidenti regionali /provinciali/province autonome.

ART 3 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. **Potranno candidarsi** al Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) , alle Giunte esecutive regionali (G.E.R.) , provinciali (G.E.P) i soci AMT iscritti alla **data del 31 dicembre 2022**, in regola alla data del presente regolamento con i versamenti delle quote associative , senza soluzione di continuità, a prescindere dalla messa in mora e non sono iscritti ad altre associazioni di giudici tributari.
2. **Le elezioni** per il C.D.C., si terranno nelle Assemblee delle regioni/provincie /provincie autonome costituite. Nella stessa data si terranno le elezioni per il rinnovo e/o costituzione delle G.E.C. e G.E.P.

3. **Il numero degli eletti al C.D.C.** su base territoriale è proporzionale al numero degli iscritti nella regione e/o provincia autonoma. (art.1 comma 2 Regolamento). Il numero dei componenti delle G.E.R. e delle G.E.P. è determinato ai sensi degli Artt. 37 e 42 dello Statuto.

4. **I soci in servizio (di ruolo o applicati in via esclusiva)** in una regione/provincia **diversa da quella di residenza**, se intendono candidarsi per la regione /provincia autonoma dove esercitano la funzione , **hanno diritto di farlo inviando, entro il 18 novembre 2023**, al Presidente regionale e/o provinciale di destinazione e al Presidente regionale e/o provinciale di provenienza, a mezzo e-mail/ fax, la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all' art **3 comma 1** con allegata la documentazione attestante la regolarità dei versamenti delle quote associative (cedolino e/o versamento). Copia della istanza e della dichiarazione di regolarità delle quote, sarà trasmessa – alla stessa data- alla Segreteria Generale AMT (info@pec.amtmail.it). La deroga territoriale non si applica ai giudici in applicazione temporanea (artt. 23 e 34 Statuto).

ART 4 SCHEDE DI PRESENTAZIONE

1. Le schede di presentazione verranno inviate a mezzo e-mail entro il **13 novembre 2023** ai presidenti regionali e delle provincie autonome, e riporteranno la firma del Presidente AMT. **2. I candidati al CDC , alla GER,** depositeranno **entro il 4 dicembre 2023,** presso la sede della sezione territoriale, al Presidente della sezione regionale o provinciale di appartenenza, la scheda di presentazione della candidatura con apposte le firme autografe dei soci iscritti alla sezione regionale /provinciale territoriale di appartenenza , e la dichiarazione in cui attestano la regolarità dei versamenti della quota associativa dell'anno in corso e delle annualità precedenti e le indicazioni delle modalità con le quali si è versata la quota (contanti/bonifico/ delega). Copia della documentazione (scheda di presentazione, e dichiarazione di regolarità dei versamenti) sarà trasmessa, entro la medesima data, a cura del candidato, all' AMT all'indirizzo: info@pec.amtmail.it.

3. Nessun socio potrà presentare più di n. 2 candidati per la stessa carica.

ART 5 SEDI ELETTORALI

- 1. Le Assemblee elettorali** si terranno nelle Corti di giustizia dove sono costituite le sezioni provinciali e/o regionali. I soci che svolgono la funzione di giudice tributario, nelle regioni /provincie della stessa regione e che non abbiano optato per il trasferimento ad altra Regione, ai sensi degli Art 23 e 34 Statuto, saranno inseriti negli elenchi delle sedi elettorali limitrofe alla residenza.
- 2. l'elenco degli elettori** sarà pubblicato, a cura dei presidenti regionali e/o provinciali, nelle sedi dove potrà essere esercitato il diritto di voto, tenuto conto della residenza o della opzione ex art 34 Statuto. In ogni sede sarà riportato il nome dei giudici candidati.
- 3. È ammessa la deroga della sede elettorale** , all'interno della stessa regione, a favore di chi nel giorno delle votazioni, dimostrerà di essere impegnato in udienza. Tale richiesta andrà presentata al Segretario nazionale e al Presidente della sezione (se costituita) dove si terrà l'udienza.

Sezioni AMT: regionali e provinciali

Tutte le sezioni provinciali/provincie autonome AMT

Alcune sezioni provinciali.

Sezione regionale

Nessuna sezione AMT (regionale e provinciale)

Sedi delle assemblee elettorali

Assemblea nelle sedi delle Corti di Giustizia di primo grado.

Assemblee nelle Corti di Giustizia di I grado dove hanno sede le sezioni provinciali.

Assemblea presso la sede della Corte di giustizia di secondo grado.

Elezioni per la costituzione delle sezioni provinciali e regionali.

Elettori e candidati

Elettore nell'elenco dei votanti della Corte di residenza o di appartenenza ai sensi dell'art 34 Statuto

Elettore voterà nella Corte di primo grado della sezione provinciale dove risiede, se è costituita la sezione, oppure nella Corte di primo grado più vicina a quella di residenza o scelta ai sensi dell'art 34 Statuto

Elettore voterà nella Corte di secondo grado della regione dove risiede o scelta ai sensi dell'art 34 Statuto.

Potrà candidarsi al Comitato Direttivo Centrale (CDC) il socio che ex art 34 Statuto abbia optato per una diversa regione/provincia autonoma